

**RELAZIONE TECNICA
SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE DI ROBBATE
E SUI RISULTATI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018**

Sommario

RIEPILOGO DELL'ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI	2
1. Affidamento diretto in house del servizio idrico e di quello ambientale	2
1.2. <i>La fusione per incorporazione delle società patrimoniali idriche</i>	2
2. Aggregazione delle attività nel settore energetico	2
PARTECIPATE DIRETTE	6
1. Lario Reti Holding S.p.A.....	6
1.1. <i>Caratteristiche della società partecipata</i>	6
1.2. <i>Analisi della partecipazione e azioni previste</i>	8
2. SILEA S.p.A.....	12
2.1. <i>Caratteristiche della società partecipata</i>	12
2.2. <i>Analisi della partecipazione e azioni previste</i>	13
PARTECIPATE INDIRETTE.....	16
Premessa normativa	16
1. ACSM AGAM S.p.A.	19
1.1. <i>Caratteristiche della società partecipata</i>	19
1.2. <i>Analisi della partecipazione e azioni previste</i>	21
2. SERUSO S.p.A.	24
2.1. <i>Caratteristiche della società partecipata</i>	24
2.2. <i>Analisi della partecipazione e azioni previste</i>	24
RISULTATI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'ANNO 2017	26
CONCLUSIONI	27

RIEPILOGO DELL'ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI

1. Affidamento diretto in house del servizio idrico e di quello ambientale.

Il Comune di Robbiate ritiene che gli enti locali abbiano un ruolo centrale nella gestione e valorizzazione del territorio, attraverso le scelte riguardanti le infrastrutture e l'organizzazione dei servizi di interesse generale, con particolare riguardo ai servizi pubblici locali.

Per quanto attiene alla Provincia di Lecco, assumono notevole rilevanza i seguenti ambiti: Idrico, Ambiente, Energia, Servizi Sociali e Trasporti (oltre ai servizi strumentali svolti a favore dei Comuni), in relazione ai quali si rileva una storica presenza di soggetti pubblici (sia società di capitali, che aziende speciali) con attività sovra comunale.

Per quanto riguarda i primi tre settori (idrico, ambiente ed energia), è necessario considerare che i Comuni della Provincia di Lecco negli ultimi anni hanno condiviso tra loro una scelta strategica: i settori Idrico, Ambiente ed Energia sono aree nelle quali la presenza del Socio Pubblico è determinante, tenuto conto della loro incidenza sul territorio e sulle condizioni di vita dei cittadini.

In particolare, il settore Idrico e dell'Ambiente sono talmente delicati e strategici che si è ritenuto che il "mercato" - costituito dagli operatori industriali privati - non fosse sufficientemente maturo, specie in Italia, per contemperare le esigenze di tutela del territorio e dei cittadini con quelle – seppur legittime – della massimizzazione del profitto sul capitale investito.

Perciò l'affidamento diretto del servizio idrico e di quello ambientale con modalità *in-house providing* a società pubbliche locali, di livello provinciale (cfr. di seguito i paragrafi relativi a Lario Reti Holding S.p.A. e Silea S.p.A.), è risultato una scelta necessaria, oltre che coerente con le disposizioni che suddividono l'Italia in ambiti territoriali, di fatto coincidenti con le Province.

Il Comune di Robbiate ritiene necessario mantenere la sua partecipazione nelle due società sopra citate, adoperandosi per quanto di sua competenza affinché le stesse operino in coerenza con la loro missione.

1.1. La fusione per incorporazione delle società patrimoniali idriche

In questo contesto si inquadra la decisione - presa all'unanimità - dell'Assemblea dei Soci di Lario Reti Holding S.p.A. (di seguito, anche *LRH S.p.A.*), con deliberazione del 5 ottobre 2018, di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Idrolario S.r.l., Adda Acque S.r.l., C.T.A. Olginate e Valgreghentino S.r.l. ("*CTA*"), società idriche operanti nel territorio della Provincia di Lecco.

Le tre società incorporate erano proprietarie di reti e impianti strumentali per lo svolgimento del servizio idrico (c.d. *patrimoniali idriche*). L'obiettivo perseguito dai Soci con la fusione è la riunificazione in unico soggetto della gestione del servizio idrico integrato e della proprietà delle reti e degli impianti nell'ATO di Lecco.

La scelta di effettuare la fusione per incorporazione delle società patrimoniali idriche in LRH S.p.A. è pienamente conforme agli obblighi previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP.

In particolare, la fusione rispetta (i) l'obbligo di razionalizzare le partecipazioni nelle società che svolgono attività simili a quelle esercitate da altre società partecipate (comma 2, lettera c), (ii) la necessità di contenere i costi di funzionamento delle società (comma 2, lettera f), e infine (iii) la necessità di aggregare tra loro società aventi ad oggetto attività consentite dall'art. 4 del TUSP (comma 2, lettera g), se ciò è compatibile con la loro rispettiva organizzazione aziendale.

2. Aggregazione delle attività nel settore energetico

a) Nell'anno 2017 LRH S.p.A. possedeva le seguenti partecipazioni nel settore energetico:

- quota del 100% di Lario Reti Gas S.r.l.;
- quota del 92,46% di Acel Service S.r.l., che possedeva, a sua volta, il 49% di AEVV Energie S.r.l.

Lario Reti Gas S.r.l. è il principale gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nella Provincia di Lecco. La società gestisce le reti del gas in 36 Comuni della Provincia di Lecco, compreso il Capoluogo, concentrati prevalentemente nella zona Nord della provincia, che forma l'Ambito Territoriale Minimo (*ATEM o Ambito*) per l'affidamento del servizio con gara denominato "*Lecco 1 Nord*".

L'attività di distribuzione del gas è un servizio pubblico locale, che a partire dall'anno 2000 può essere affidato esclusivamente con gara pubblica (art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 164/2000).

Lario Reti Gas S.r.l. gestisce la distribuzione del gas in base agli affidamenti del servizio ottenuti in modo diretto (prima dell'anno 2000) dal Consorzio ACEL, che successivamente si è trasformato in ACEL S.p.A., la quale ha effettuato una fusione con altre società pubbliche della Provincia di Lecco, dando vita a LRH S.p.A.

La distribuzione del gas rientra tra le attività ammesse dall'art. 4, comma 2, lettera a), del TUSP, perché è un servizio pubblico locale esercitato in concessione (cioè si tratta di *un servizio di interesse generale*) che comprende *la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio*.

Acel Service S.r.l. vende gas naturale ed energia elettrica a clienti residenti, per la maggior parte, nella Provincia di Lecco.

La Relazione illustrativa al Decreto correttivo del TUSP ha precisato che "*nella nozione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 [attività ammessa in base all'art. 4, comma 2, lettera a) del TUSP] rientrano anche i servizi oggetto di regolazione da parte delle Autorità indipendenti*".

Acel Service S.r.l. esercita l'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica, nei confronti dei clienti finali c.d. *protetti*, è sottoposta alla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito, *ARERA* prima denominata Autorità per l'Energia).

Perciò, il mantenimento delle partecipazioni in Acel Service S.r.l. era ammesso, perché la società svolgeva un'attività disciplinata dall'Autorità di Regolazione, benché la vendita di gas e di elettricità sia liberalizzata.

b) Nella Relazione tecnica alla revisione straordinaria delle partecipazioni del 2017 il Comune di Robbiate ha fatto presente che i soci di Lario Reti Holding S.p.A., con le delibere approvate in assemblea in data 31 marzo e 01 agosto 2016, hanno impartito alla società l'indirizzo di perseguire le migliori opzioni strategiche nel settore del gas e dell'energia, e di valutare possibili aggregazioni delle società controllate (Acel Service S.r.l. e Lario Reti Gas S.r.l.) con altri operatori attivi nel settore energetico, in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:

- mantenere e rafforzare una presenza con connotazioni "*industriali*" nell'ambito della Distribuzione Gas, che permetta la partecipazione industrialmente e finanziariamente idonea – così da essere in grado di competere adeguatamente con i concorrenti – nelle gare degli ATEM Lecco n. 1 e n. 2, nonché (se fosse opportuno e sostenibile per conseguire sinergie gestionali) in quelle degli ATEM contigui;
- conseguire un flusso di dividendi in linea con una corretta remunerazione del capitale investito;
- sviluppare possibili sinergie industriali con altri servizi pubblici locali di interesse del territorio;
- mettere a disposizione del territorio di riferimento una serie di servizi innovativi nell'ambito dell'efficienza energetica del patrimonio pubblico e privato e perseguire politiche ambientali e di servizi pubblici nell'ottica delle *smart-city*;

- salvaguardare e valorizzare le risorse attualmente operanti nelle società e il radicamento territoriale delle attività esercitate;
- supportare le iniziative istituzionali degli enti locali azionisti;
- garantire la partecipazione alla *corporate governance* del nuovo soggetto unitario con un ruolo che consenta di influenzare le principali decisioni del soggetto/i risultanti dall'operazione.

I Comuni soci hanno impartito nel 2016 a LRH S.p.A. l'indirizzo di ricercare possibili aggregazioni con altri operatori dei settori energetici per motivi di carattere industriale.

L'analisi del mercato di riferimento ha dimostrato che il mantenimento e lo sviluppo delle società operanti nel settore energetico richiede necessariamente la crescita dimensionale, sia per partecipare alle gare d'ambito di distribuzione del gas (la Provincia di Lecco è divisa in due ambiti o ATEM), sia per sostenere altri investimenti nel territorio: partecipazione alle gare per l'illuminazione pubblica, interventi di efficienza energetica negli edifici, ecc.

Per questi motivi era necessario aggregare le attività con altri operatori del settore energetico in modo da ridurre i costi tramite le economie di scala, aumentare l'efficienza operativa e poter effettuare maggiori investimenti.

In data 23 gennaio 2018 ACSM-AGAM S.p.A. ("ACSM-AGAM"), da un lato, e altre società attive nel settore energetico – cioè LRH S.p.A., ASPEM S.p.A. ("ASPEM"), Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. ("AEVV") e A2A S.p.A. ("A2A S.p.A.") – dall'altro lato, hanno sottoscritto un accordo quadro ("Accordo Quadro") per disciplinare termini e condizioni del progetto di integrazione aziendale tra ACSM-AGAM e alcune società operanti nel settore dei servizi pubblici locali c.d. *Utilities* (energia, ambiente e ciclo idrico) situate nell'area Nord della Lombardia.

In seguito, hanno aderito all'Accordo Quadro anche i Comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese, come azionisti delle suddette società.

In data 27 marzo 2018 l'Assemblea degli azionisti di Lario Reti Holding ha approvato il progetto di aggregazione in ACSM-AGAM delle società da essa controllate nel settore dell'energia, Lario Reti Gas e ACEL Service.

In attuazione dell'Accordo Quadro l'operazione di aggregazione tra società ha comportato (i) la fusione in ACSM-AGAM S.p.A. di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV, AEVV Energie S.r.l., ASPEM e Lario Reti Gas S.r.l. ("Fusione") e (ii) la scissione parziale – a beneficio di ACSM-AGAM S.p.A. – di A2A Energia S.p.A. (controllata integralmente da A2A S.p.A.), avente ad oggetto il ramo composto dai "clienti energia" nella Provincia di Varese ("Scissione").

In data 16 maggio 2018 l'assemblea straordinaria dei soci di ACSM-AGAM S.p.A. ha deliberato: (i) di approvare le suddette Fusione e Scissione; (ii) di aumentare il capitale sociale a servizio della Fusione e della Scissione per un importo complessivo pari a Euro 120.724.700,00 mediante l'emissione di altrettante azioni ordinarie di ACSM-AGAM S.p.A.

A loro volta, le assemblee dei soci di Lario Reti Gas S.r.l. e di AceL Service S.r.l. – nelle quali LRH S.p.A. possedeva la quasi totalità delle quote – hanno approvato la fusione per incorporazione delle due società in ACSM-AGAM S.p.A.

L'Aggregazione ha avuto efficacia il 1° luglio 2018. Per effetto della fusione per incorporazione delle società controllate, LRH S.p.A. ha acquistato una quota in ACSM-AGAM S.p.A. pari al 25,31 % del capitale sociale.

Una delle ragioni principali di carattere industriale per cui le società partecipanti hanno deciso di effettuare l'aggregazione è per aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi erogati a favore della collettività residente nel territorio Nord della Lombardia, comprese le Province di Lecco e di Como.

In particolare, è previsto che l'aggregazione produrrà economie di scala – per la concentrazione delle varie funzioni aziendali e degli acquisti dai fornitori – ed una maggiore efficienza operativa, grazie alla condivisione tra le varie società del gruppo ACSM-AGAM (comprese Lario Reti Gas ed Acel Energie) delle procedure e modalità operative che consentono di ottenere i risultati migliori per i clienti e per l'azienda (c.d. *best practises* aziendali).

Con specifico riferimento al settore della distribuzione del gas naturale, l'Aggregazione consentirà a Lario Reti Gas S.r.l. di partecipare con maggiori probabilità di successo alle future gare d'ambito del gas che saranno indette nella Provincia di Lecco (nella quale sono previste due gare, rispettivamente nell'area nord e sud) e negli ambiti contigui.

Infatti, il gruppo ACSM AGAM ha maggiore esperienza nella partecipazione alle gare di distribuzione gas, in quanto la sua controllata AARGA S.p.A. si è aggiudicata diverse gare nel periodo in cui sono state indette dai singoli Comuni prima che diventasse obbligatorio indire le gare soltanto per ambiti territoriali minimi.

Al riguardo, l'art. 24 del D Lgs. n. 93/2011 ha stabilito che, a partire dall'entrata in vigore del decreto (cioè dal 29/06/2011), le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione devono essere effettuate unicamente per ambiti territoriali definiti dal Ministero per lo sviluppo in base all'art. 46 bis del D. L. n. 159/2007, convertito in Legge n. 222/2007. Il Ministero ha definito gli ambiti con il DM 19 gennaio 2011.

In secondo luogo, la struttura patrimoniale del nuovo gruppo, controllato dalla società quotata in Borsa, ACSM-AGAM S.p.A., favorisce la possibilità, per Lario Reti Gas e per le altre società di distribuzione gas del Gruppo, di ottenere dalle banche e da altre imprese finanziarie le risorse ed i fondi necessari per partecipare alle gare d'ambito che saranno indette nell'area Nord della Lombardia.

Infatti, la partecipazione alle gare d'ambito richiede ingenti risorse finanziarie sia per riscattare la proprietà delle reti di distribuzione gas degli altri gestori presenti all'interno di ciascun ambito, sia per finanziare il piano degli investimenti per la manutenzione straordinaria e lo sviluppo delle reti del gas nei 12 anni di durata della concessione assegnata per l'intero ambito.

In conclusione, la scelta dei Comuni soci di LRH S.p.A. di incorporare, mediante fusione, nella società quotata ACSM-AGAM S.p.A. le proprie società controllate attive nel settore energetico – oltre ad essere pienamente conforme all'art. 20, comma 2, del Testo unico società pubbliche – è pienamente giustificata sul piano industriale per garantire una prospettiva di sviluppo e rafforzamento.

PARTECIPATE DIRETTE

1. Lario Reti Holding S.p.A.

1.1. Caratteristiche della società partecipata

a) Dati identificativi

Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	Via Fiandra 13 – 23900 Lecco
Partita IVA	03119540130
Data di costituzione	22 aprile 2008
Durata prevista nello statuto	31 dicembre 2057 (art. 4, statuto)
Quota del Comune	0,21 % del capitale sociale

b) Oggetto sociale

L'attuale statuto della società è stato approvato dall'Assemblea dei Soci nell'anno 2017 sia per tenere conto della partecipazione al capitale sociale dell'Ufficio d'Ambito di Lecco - che ha affidato il servizio idrico integrato a LRH S.p.A. con modalità in house – sia per adeguare lo statuto alle disposizioni del Testo Unico sulle Società Pubbliche (TUSP), approvato con D. Lgs. n. 175/2016.

Attualmente l'oggetto sociale, previsto nell'art. 3 dello statuto, è il seguente:

1. *La Società ha per oggetto prevalente l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. 152/2006, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Tali attività sono altresì svolte in via prevalente nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Lecco o nel diverso perimetro territoriale definito ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente.*

2. *La Società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese - a titolo esemplificativo - quelle relative alla progettazione di impianti, di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, di studio, sviluppo, gestione di tecnologie, anche informatiche, di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, nonché l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi, di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la vendita all'ingrosso di acqua, la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per lo svolgimento delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.*

3. *La Società può assumere e gestire partecipazioni e interessenze in altre società o imprese attive nei servizi pubblici locali e nel settore dell'energia, ivi compreso l'illuminazione pubblica, lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione, la promozione di opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico e della sicurezza degli impianti post-contatore, nonché per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.*

La Società può svolgere in favore delle società controllate ovvero partecipate eventuali attività amministrative, legali e/o informatiche, strumentali e/o funzionali al conseguimento del loro oggetto

sociale. Le attività strumentali di cui al precedente capoverso possono essere svolte anche in favore degli enti pubblici soci. (...)

5. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

c) Composizione del capitale sociale

Lario Reti Holding S.p.A. è interamente posseduta da Enti Pubblici locali delle Province di Lecco e Como e dall'Azienda speciale Ufficio d'ambito di Lecco, che ha affidato alla società la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco.

Prima della fusione per incorporazione delle società patrimoniali idriche – vale a dire Idrolario, Adda Acque e C.T.A. – la situazione dell'azionariato di Lario reti holding è la seguente:

- capitale sociale: euro 30.128.900
- numero soci: n. 87
- numero azioni 1.205.156, aventi un valore nominale di euro 25,00 ciascuna.

Mentre successivamente alla fusione per incorporazione la situazione sarà la seguente:

- capitale sociale: euro 41.320.900
- numero soci: n. 87
- numero azioni 41.320.900, aventi un valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

d) Dati economici, numero amministratori e dipendenti

Valore della produzione nell'ultimo triennio e media periodo

2015	2016	2017	media
€ 5.879.138	€ 61.999.969	€ 66.600.851	€44.856.724

Risultato degli ultimi cinque esercizi (utile)

2013	2014	2015	2016	2017
€ 6.043.785	€ 3.848.899	€ 3.199.572	€ 7.189.236	€ 6.456.786

Numero amministratori: 3 (tre) che compongono il Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri di amministrazione sono stati nominati dall'assemblea dei soci di LRH Spa in data 3 maggio 2016 e resteranno in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2018.

Numero dipendenti: n. 192 al 30 novembre 2018.

1.2. Analisi della partecipazione e azioni previste

a) Lario Reti Holding Spa (LRH Spa) è il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco. L'ATO di Lecco è stato istituito in base all'art. 47, c. 1, legge regione Lombardia n. 26 del 2003 che dispone (nel primo periodo): *"Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano"*.

Il Consiglio provinciale di Lecco, con delibera n. 84 del 29 dicembre 2015, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Comuni dell'ATO nella seduta del 22 dicembre 2015, ha approvato l'affidamento del servizio idrico a LRH Spa con la seguente decisione:

"[delibera di] affidare, conseguentemente, il Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Lecco, secondo la modalità dell'in house providing, alla società Lario Reti Holding s.p.a. per un periodo di 20 anni con decorrenza 1° gennaio 2016 sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Provinciale - Ufficio d'Ambito di Lecco con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015".

La convenzione per la gestione del servizio idrico nell'ATO di Lecco per la durata di 20 anni - denominata *"Convenzione per regolare i rapporti tra l'Azienda speciale provinciale - Ufficio d'ambito di Lecco e il gestore del SII (servizio idrico integrato) nell'ATO di Lecco"* - è stata firmata in data 4 gennaio 2016 tra l'Ufficio d'ambito e LRH Spa.

b) Poiché è titolare dell'affidamento diretto in house del servizio idrico, LRH Spa è sottoposta al *controllo analogo congiunto* degli Enti pubblici azionisti che fanno parte dell'ATO di Lecco.

Gli articoli 10-ter e 10-quater dello statuto di LRH Spa disciplinano la composizione e le competenze del Comitato di Indirizzo e Controllo (*il Comitato*), che è l'organismo attraverso il quale i Comuni soci appartenenti all'ATO di Lecco esercitano il controllo analogo sulla società.

In particolare, l'art. 10-ter, commi 2-3, dello statuto prevede che: *"2. (...) la Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo dell'ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato. Il controllo analogo è esercitato, in conformità al presente statuto, in modo congiunto con gli altri Comuni azionisti appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di competenza e si esprime nei poteri d'indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sull'insieme dei più importanti atti di gestione del servizio oggetto di affidamento diretto "in house"*.

3. Il Comitato d'Indirizzo e Controllo è composto da 9 (nove) membri. I membri sono eletti dall'assemblea ordinaria, così come segue: 5 (cinque) su designazione dell'ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato [cioè della Provincia di Lecco, tramite l'Azienda speciale Ufficio d'ambito], i rimanenti su designazione dei Comuni azionisti facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza. Le designazioni devono garantire un'adeguata rappresentatività territoriale. (...)”.

L'art. 10-quater, comma 3, dello statuto indica quali sono gli atti di maggiore rilevanza dell'organo amministrativo, riguardanti il servizio idrico integrato, che richiedono l'autorizzazione preventiva del Comitato, con carattere vincolante.

Alla luce degli elementi esaminati, **la partecipazione in LRH Spa rientra nell'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a), TUSP**, per cui può essere mantenuta per le seguenti ragioni.

(i) L'art. 4, comma 1, TUSP stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, possono mantenere partecipazioni nelle società *“necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

Il servizio di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue è un servizio essenziale per le finalità istituzionali degli enti locali. Infatti, senza l'erogazione del servizio idrico, i cittadini non potrebbero risiedere nel territorio comunale.

(ii) Inoltre, si tratta di un'attività che rientra tra i servizi di interesse generale regolati dall'art. 4, comma 2, TUSP: *“le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) **produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ...”***.

Infatti, la nozione di *“servizio di interesse generale”* deriva dalla normativa comunitaria e ha gradualmente sostituito l'istituto classico dei servizi pubblici locali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha precisato che in sede comunitaria non si utilizza l'espressione *“servizio pubblico locale di rilevanza economica”*, ma solo l'espressione *“servizio di interesse economico generale”* (SIEG).

La nozione comunitaria di SIEG, se riferita all'ambito locale, ha lo stesso contenuto del concetto italiano di servizio pubblico locale. Infatti, entrambe le definizioni, nazionale ed europea, fanno riferimento ad un servizio che: i) viene erogato mediante un'attività economica in forma di impresa, che consiste nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato; e ii) fornisce prestazioni necessarie nei confronti della generalità dei cittadini.

Il servizio idrico è il principale servizio pubblico locale rivolto alla collettività dei cittadini, come è dimostrato dal fatto che, secondo il d.lgs. 152/2006 (codice ambiente), la convenzione stipulata tra l'Ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio deve contenere obbligatoriamente: *“il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti”* (art. 151, co. 2, lett. d), e), f) del codice ambiente).

Perciò si tratta di un servizio che rientra pienamente nella definizione di servizio di interesse generale.

Tale nozione comprende anche i servizi erogati in cambio del pagamento di un corrispettivo da parte degli utenti, come il servizio idrico. Infatti, l'art. 2, lett. i) del TUSP definisce «servizi di interesse economico generale» *“i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”*.

(iii) Infine, l'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP precisa che, tra le attività che possono essere svolte dalle società pubbliche, c'è anche *“la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi”* di interesse generale.

Il servizio idrico integrato è un servizio a rete perché la gestione del ciclo idrico, dal trasporto e distribuzione dell'acqua agli utenti fino alla gestione delle fognature e alla depurazione, avviene attraverso una rete di tubazioni.

Anche sotto questo aspetto il possesso di partecipazioni nella società di gestione del servizio idrico è pienamente ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. a) TUSP.

c) Poiché le attività esercitate da LRH Spa rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP, si rileva che:

- attualmente la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri (Presidente dott. Lelio Cavallier; consiglieri: dott.ssa Monica Papini e dott. Marco Canzi) nominati il 3 maggio 2016, i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
- alla data del 30 novembre 2018 il numero totale dei dipendenti era pari a n. 192; quindi, il requisito previsto dall'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP per il mantenimento della partecipazione (*numero dei dipendenti pari almeno a quello degli amministratori*) è ampiamente rispettato;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lario Reti Holding;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (2015-2017) LRH Spa ha conseguito un fatturato medio annuo molto superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite del fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) – e quindi non sia soggetta alla condizione prevista dall'art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – LRH Spa non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, LRH Spa persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate, entro i limiti derivanti dalla necessità di rispettare gli obblighi previsti dall'affidamento della gestione del servizio idrico nell'ATO di Lecco;

- infatti, LRH Spa ha l'obbligo di effettuare gli investimenti e gli interventi previsti nel Piano d'Ambito approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito, con delibera n. 61/15 del 16 dicembre 2015, e dal Consiglio Provinciale di Lecco con delibera n. 83 del 29/12/2015. In seguito, il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 40 del 28 giugno 2016, ha approvato la delibera del CdA dell'Ufficio d'ambito n. 70/16 del 1° giugno 2016, che contiene il nuovo programma degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete e sugli impianti idrici, con un incremento degli investimenti necessari per rendere la rete idrica più efficiente e per superare le criticità esistenti;
- infine, in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP non si ravvisa la necessità di aggregare LRH Spa con altre società partecipate dal Comune, considerato che (i) la società è il gestore esclusivo del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco, tramite l'affidamento diretto in house per un periodo di 20 anni a partire dal 1° gennaio 2016 e (ii) nel corso dell'anno 2018 LRH Spa ha già incorporato le società patrimoniali idriche, proprietarie di reti e impianti strumentali per lo svolgimento del servizio idrico, vale a dire Idrolario s.r.l., Adda Acque s.r.l. e C.T.A. Olginate e Valgrehentino s.r.l.

2. SILEA S.p.A.

2.1. Caratteristiche della società partecipata

a) Dati identificativi

Denominazione	SILEA Spa - Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni
Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	via L. Vassena 6, Valmadrera (LC)
Partita IVA	00912620135
Codice fiscale	83004000135
Anno di costituzione	1995
Durata prevista	31 dicembre 2050 (art. 5, statuto)
Quota del Comune	0,134 % del capitale sociale

b) Oggetto sociale

Lo statuto attuale di SILEA S.p.A. è stato adeguato al Testo unico società pubbliche con delibera approvata dall'assemblea dei soci in data 9 novembre 2017.

L'art. 2 dello statuto specifica l'oggetto sociale, prevedendo tra l'altro che:

La società ha per oggetto sociale le seguenti attività: - la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come disciplinato dal decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi; - la esecuzione di tutti i lavori, l'assunzione e la gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti dell'igiene urbana; - la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivante dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Il tutto per promuovere lo sviluppo sociale, economico e civile del territorio.

La società in particolare cura: - la gestione di impianti di trasferimento, stoccaggio, deposito temporaneo, selezione, cernita, trattamento, ricondizionamento, termocombustione, compostaggio, discarica controllata, di rifiuti urbani e speciali, di qualsiasi genere e natura, sia in conto proprio che per conto dei soci; - la gestione di servizi e di impianti, per la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti; - la gestione di servizi di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di rifiuti urbani e speciali, sia solidi che liquidi, di qualsiasi genere e natura; - la gestione di servizi di igiene urbana, quali ad esempio: la pulizia e lo spazzamento delle strade e delle piazze; lo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali. (...)

La società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, opera nel rispetto del vincolo di territorialità per i servizi affidati direttamente dai soci e del vincolo che oltre l'80% della attività sia svolta

a favore dei soci, prendendo in considerazione il fatturato o altra misura idonea prevista dalla normativa in vigore, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di approvazione del presente statuto, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

I rapporti tra la società ed i soci concedenti saranno regolamentati da appositi contratti di servizio, redatti ai sensi della normativa vigente.

c) Composizione del capitale sociale

La società è a capitale interamente pubblico, in quanto il 100% del capitale sociale è detenuto da n. 85 comuni della provincia di Lecco, n. 2 comuni della provincia di Como e n. 1 comune della provincia di Bergamo.

d) Dati economici, numero amministratori e dipendenti

Valore della produzione nell'ultimo triennio e media periodo

2015	2016	2017	media
€. 38.148.875	€. 42.374.727	€. 42.215.662	€. 40.913.088

Risultato degli ultimi cinque esercizi (utile/perdita)

2013	2014	2015	2016	2017
€. 1.071.488	€. 1.977.605	€. 845.286	€. 692.211	€. 661.156

Numero amministratori: 3 (tre) - Consiglio di Amministrazione composto da: Presidente Mauro Colombo, consiglieri Paola Panzeri e Giuseppe Anghileri.

Numero dipendenti: n. 86 al 30 novembre 2018.

2.2. Analisi della partecipazione e azioni previste

a) Silea Spa (Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per Azioni) è stata costituita in data 1° luglio 1995 dalla trasformazione, ai sensi della legge 142/90, del precedente Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti Solidi, costituito nel 1972.

Silea Spa, il cui capitale sociale è detenuto totalmente dai Comuni, è l'azienda di riferimento nell'ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che dalla fase di raccolta si estende a quelle del trattamento e della trasformazione.

L'attività della società è esercitata nei seguenti campi:

- Organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
- Attività di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali con recupero energetico.
- Attività di selezione della frazione secca riciclabile.
- Attività di trattamento e trasformazione della frazione organica e degli scarti vegetali in compost.
- Campagne di comunicazione e di informazione rivolte ai Comuni soci e ai cittadini.

b) L'art. 3-bis, comma 6-bis, DL 138/2011 stabilisce che al settore dei rifiuti urbani si applicano le disposizioni dettate in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, confermando che si tratta di un servizio pubblico locale.

L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani è una funzione fondamentale del Comune (art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010) ed è inquadrabile tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Anche l'art. 198, comma 1, del d.lgs. 152/2006 (codice ambiente) attribuisce ai Comuni competenze in materia: *"i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali ... e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati"*.

La gestione dei servizi di igiene ambientale nella Regione Lombardia è espletata secondo un modello organizzativo che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) quali Enti di Governo d'Ambito e spetta dunque ai singoli Comuni provvedere all'affidamento del relativo servizio sul proprio territorio.

Infatti, l'art. 15, comma 1, LR Lombardia n. 26/2003 stabilisce che: *"i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6",* cioè *"mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza"*, compreso l'affidamento diretto in house.

La società svolge quindi un servizio di interesse economico generale e possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa (art. 4 e art. 20 TUSP) per il mantenimento della partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

c) Dato che le attività esercitate da **SILEA S.p.A.** rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP, si rileva che:

- la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri; alla data del 30 novembre 2018 il numero totale dei dipendenti era pari a n. 86; quindi, il requisito previsto dall'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP per il mantenimento della partecipazione (*numero dei dipendenti pari almeno a quello degli amministratori*) è rispettato;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da SILEA Spa;

- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (2015-2017) SILEA Spa ha conseguito un fatturato medio annuo molto superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite del fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (ciclo integrato dei rifiuti) – e quindi non sia soggetta alla condizione prevista dall'art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – SILEA Spa non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, SILEA Spa persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate, tenendo conto della necessità di rispettare gli impegni ed i livelli di qualità stabiliti nei contratti di servizio in corso con i Comuni concedenti;
- in particolare, per quanto riguarda il *personale addetto*, l'assemblea dei soci in data 3/11/2016 ha adottato i provvedimenti previsti dall'art. 19 TUSP per il contenimento dei costi contrattuali. Silea ha sempre mantenuto una politica attenta nel limitare le assunzioni alle esigenze strettamente connesse alle attività operative da svolgere, nel rispetto delle legge in materia di ambiente e di sicurezza dei lavoratori, degli obblighi di servizio previsti nelle convenzioni in corso e delle regole stabilite dall'Autorità di Regolazione ARERA. In ogni caso, il principio del contenimento dei costi deve essere temperato con i livelli più elevati fissati nel tempo da ARERA per la qualità del servizio e con l'aumento quantitativo dell'attività svolta, a causa dei nuovi affidamenti da parte dei comuni di ulteriori servizi di igiene urbana;
- per quanto riguarda le *spese di funzionamento della società* diverse da quelle per il personale, tenendo conto del carattere industriale dell'attività esercitata da SILEA e del fatto che essa è assoggettata al Codice dei contratti pubblici (per cui forniture e servizi sono assegnati tramite gara pubblica), l'assemblea dei sindaci ha fissato i seguenti principi: programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi e dell'affidamento dei lavori, con strategie di contenimento della spesa anche attraverso l'adesione a convenzioni quadro e ad altri sistemi centralizzati di acquisto;
- infine, in base all'art. 20, co. 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare SILEA Spa con altre società, dato che il Comune non possiede partecipazioni in altre società attive nel settore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

PARTECIPATE INDIRETTE

Premessa normativa

a) L'art. 20, comma 1, primo periodo, del TUSP stabilisce che: *"(...) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

La ricognizione periodica delle partecipazioni si applica quindi anche a quelle indirette, cioè alle quote possedute dall'Ente pubblico tramite un'altra società, direttamente partecipata.

A tal fine è necessario che l'Ente pubblico abbia il potere di controllo sulla società partecipata in via diretta, che è la condizione per far eseguire alla società controllata le eventuali scelte di razionalizzazione della partecipazione indiretta approvate dall'Ente (cioè di cessione della partecipazione indiretta oppure di fusione o messa in liquidazione della società controllata in via indiretta).

In mancanza di controllo sulla società di primo livello, l'Ente non avrebbe gli strumenti per obbligare gli amministratori della società da esso partecipata a cedere le quote detenute in un'altra società oppure a porre in essere altre operazioni di razionalizzazione.

Per questa ragione, l'art. 2, lett. g) TUSP definisce la partecipazione indiretta come *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*. Ciò significa che la partecipazione indiretta è detenuta da un ente pubblico tramite una società (di primo livello) da esso controllata.

La nozione di controllo applicabile è quella prevista dall'art. 2, lett. b), TUSP che definisce il controllo come *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

La definizione fa riferimento all'art. 2359 c.c., cioè all'ipotesi in cui un soggetto ha la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società oppure dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea (*controllo di fatto*), perché – anche se ha una quota minoritaria – è in grado di determinare le delibere dell'assemblea, a causa della frammentazione delle quote sociali e dell'assenteismo degli altri soci o di particolari quorum assembleari previsti dallo statuto (art. 2359, co. 1, n. 1-2, c.c.).

b) Nel nostro caso, nessuno dei Comuni soci ha la maggioranza assoluta nel capitale sociale di LRH Spa e di SILEA Spa. Infatti, il Comune di Lecco - che ha la partecipazione maggiore - possiede il 21,64% del capitale di SILEA e il 23,39% di LRH Spa (prima della fusione con le società patrimoniali idriche entro la fine dell'anno 2018).

Quindi nessun Comune esercita sulle due società il controllo di diritto previsto dall'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., cioè possiede la maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Inoltre, nessuno dei Comuni ha voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, cioè il controllo di fatto sulla società previsto dall'art. 2359, comma 1, n. 2). Questa situazione esiste anche quando, per particolari clausole dello statuto o tramite patti parasociali, è indispensabile il voto favorevole di un determinato socio per approvare le delibere dell'assemblea ordinaria.

Infatti, con riguardo alle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere dell'assemblea ordinaria, l'art. 13 dello statuto di LRH Spa stabilisce che:

- l'assemblea ordinaria è costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale, e in seconda e nelle ulteriori convocazioni qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti;
- l'assemblea ordinaria, in qualsiasi convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente alla riunione (art. 13, commi 4 e 6).

A sua volta, l'art. 17 dello statuto di SILEA prevede che: *“L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima ed in seconda convocazione con la presenza dei soci e le maggioranze rispettivamente previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. Le cariche sociali vengono attribuite, con votazione da effettuarsi mediante schede segrete, a maggioranza relativa”*.

Le due norme del codice civile richiamate dallo statuto prevedono quanto segue. Art. 2368, comma 1, c.c.: *“L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. (...)”*.

L'art. 2369, comma 3, aggiunge che: *“In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata ...”*.

Gli statuti di LRH Spa e di SILEA non prevedono, quindi, maggioranze particolari per l'approvazione delle delibere dell'assemblea ordinaria che siano più elevate di quelle previste dal codice civile e tali da conferire ad un Comune socio, titolare di una maggioranza qualificata (superiore alle altre), il potere di veto sulle delibere.

In conclusione, sulla base degli elementi esposti non è corretto qualificare le partecipazioni possedute da LRH Spa e da SILEA come partecipazioni indirette dei Comuni soci, perché manca il presupposto necessario per tale qualificazione, vale a dire la possibilità che uno (o più comuni che hanno stipulato patti parasociali tra loro) esercitino il controllo sulle società di primo livello, partecipate in via diretta.

c) Tuttavia, bisogna considerare che la struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'Economia ha fornito una diversa interpretazione della nozione di controllo nell'orientamento approvato in data 15/02/2018.

La struttura di monitoraggio ha infatti affermato che: *“in coerenza con la ratio della riforma volta all'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall'art. 2,*

*comma 1, lett. b), del TUSP, ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all'articolo 2359 c.c. si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante **comportamenti concludenti**, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

*In altri termini, sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a **più Amministrazioni cumulativamente**".*

Secondo il Ministero il controllo delle amministrazioni pubbliche su una società esiste non solo nelle ipotesi tipiche di controllo previste dall'art. 2359, comma 1, c.c., ma anche in presenza di comportamenti concludenti, cioè se un gruppo di soci ha espresso nel tempo il proprio voto favorevole sulle varie delibere dell'assemblea ordinaria.

Tale interpretazione appare eccessivamente ampia, perché è normale che – anche in mancanza di controllo da parte di uno o più soci – si formino maggioranze di fatto per approvare le delibere indispensabili alla vita della società: approvazione del bilancio di esercizio, nomina degli amministratori e sindaci, ecc.

Ciò premesso, si procede ad effettuare ugualmente la ricognizione prevista dall'art. 20 del TUSP sulle società partecipate da LRH Spa e da SILEA - anche se il nostro Comune non esercita il controllo sulle due società medesime (partecipate dirette) - per ragioni di prudenza e di cautela, cioè seguendo l'interpretazione fornita dalla struttura di monitoraggio presso il Ministero dell'Economia.

1. ACSM AGAM S.p.A.

1.1. Caratteristiche della società partecipata

a) Dati identificativi

Denominazione	ACSM AGAM S.p.A.
Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	via Canova 3, Monza (MB)
Partita IVA	01978800132
Codice fiscale	95012280137
Anno di costituzione	01.01.1963
Durata prevista	30 giugno 2048 (art. 4, statuto)
Quota di LRH Spa	25,31% del capitale sociale (% risultante a seguito dell'operazione di OPA)

b) Oggetto sociale

L'art. 3 dello statuto di ACSM AGAM, modificato in data 4 luglio 2018, stabilisce che la società può svolgere le seguenti attività:

“La società, al fine di assicurare il governo integrato e il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha per oggetto:

a) trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi (ivi inclusa autotrazione);

b) gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

c) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, anche per conto terzi, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi, servizi di manutenzione del verde pubblico e sgombero neve;

d) produzione, distribuzione e gestione energia;

e) operazioni e servizi di valorizzazione ambientale;

f) svolgimento di attività volte all'efficientamento e alla utilizzazione ottimale delle risorse energetiche ed al risparmio, razionalizzazione e trasformazione delle stesse, nonché l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e successiva gestione di interventi di risparmio energetico;

g) gestione del calore, degli impianti di riscaldamento, teleriscaldamento, condizionamento, climatizzazione, del gas, depurazione per ambienti civili, industriali, agricoli, anche nel ruolo di terzo responsabile, nonché il relativo studio e progettazione e direzione lavori.

h) realizzazione ed esercizio di semafori e impianti di illuminazione pubblica;

g) individuazione, sviluppo, ed esercizio di attività di innovazione nell'ambito delle c.d. "città intelligenti" (smart city);

i) gestione dei parcheggi e, in particolare: la realizzazione e gestione di servizi di mobilità sostenibile; la costruzione e gestione con o senza custodia di parcheggi, garage, autosilo, aree di sosta e simili; la progettazione, costruzione, gestione degli impianti stradali e la loro manutenzione; lo svolgimento di attività di controllo (ad esempio, ausiliario del traffico, ausiliario della sosta, controllore di viaggio, etc);

l) esercizio delle attività connesse alla gestione del servizio farmaceutico e, in particolare: la gestione di farmacie e la distribuzione di farmaci e parafarmaci anche a farmacie pubbliche o private, nonché la distribuzione di farmaci e parafarmaci (...)

m) gestione di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione e, in particolare: installazione, cablatura, manutenzione ed esercizi di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso; progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture complementari, realizzazione e manutenzione di software gestionali e servizi via web. (...)

La società può realizzare e gestire tale attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di controllate, collegate e partecipate, o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci".

c) Composizione del capitale sociale

ACSM AGAM Spa è quotata in Borsa Italia.

Gli azionisti di riferimento sono:

- A2A Spa: 45,15%
- LRH Spa: 25,31%
- Comune di Monza 10,53%
- Comune di Como 9,61%
- Comune di Sondrio 3,30%
- Comune di Varese 1,29%

d) Dati economici, numero amministratori e dipendenti

Valore della produzione nell'ultimo triennio e media periodo

2015	2016	2017	media
221.244	204.702	203.210	209.719

Risultato degli ultimi cinque esercizi (utile/perdita)

2013	2014	2015	2016	2017
9.321	6.596	13.910	11.632	11153

Numero amministratori: Il C.d.A. è composto da 14 consiglieri
 Presidente: Paolo Giuseppe Busnelli
 Amministratore delegato: Paolo Soldani
 Vice Presidenti: Marco Canzi e Marco Rezzonico

Numero dipendenti: n. 830 al 30 novembre 2018

1.2. Analisi della partecipazione e azioni previste

a) ACSM AGAM Spa è una società quotata. Al riguardo, l'art. 8, co. 3, TUSP stabilisce che: *“Le disposizioni del presente articolo [cioè la necessità di approvazione da parte del consiglio comunale] si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio”.*

Nel 2018 LRH Spa ha acquisito il 25,31% del capitale della società quotata ACSM AGAM come effetto della fusione per incorporazione delle sue controllate, Lario reti gas e Acel Service, nella società quotata, nell'ambito dell'operazione di aggregazione tra società pubbliche attive nel settore dei servizi pubblici operanti nell'area Nord della Lombardia.

In conformità con l'art. 8, comma 3, TUSP, l'operazione è stata approvata dai Consigli comunali degli azionisti di LRH Spa nei mesi di febbraio e marzo 2018. In particolare, i Comuni soci di LRH hanno approvato il Progetto di aggregazione di alcune società pubbliche lombarde operanti nel settore delle *utilities* nella quotata ACSM AGAM e l'accordo quadro tra le varie società (comprese LRH, A2A e ACSM AGAM) per disciplinare la governance della società quotata dopo la fusione.

In particolare, i consigli comunali degli azionisti hanno deliberato *“di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea di Lario Reti Holding ed a votare favorevolmente alla prosecuzione del progetto di aggregazione dando mandato al Consiglio di amministrazione della società di approvare il progetto di fusione e il conferimento del Ramo d'Azienda di LRH in Lario Reti Gas S.r.l. nelle competenti sedi, come descritto nell'Accordo Quadro e nell'Accordo Modificativo e nel Patto Parasociale”.*

b) Per quanto ci interessa ai fini della ricognizione della partecipazione (indiretta) del Comune in ACSM AGAM Spa, posseduta tramite LRH Spa, hanno rilevanza i motivi indicati nella delibera dei consigli comunali per approvare l'operazione di aggregazione, che si riportano di seguito:

“Il Progetto di Aggregazione risulta idoneo a perseguire i seguenti obiettivi:

- (i) con riferimento al segmento della distribuzione gas e dell'energia elettrica: l'ottimizzazione, l'efficientamento e lo sviluppo del servizio erogato nelle aree servite;*

- (ii) *con riguardo al segmento della vendita del gas e dell'energia elettrica: il mantenimento e lo sviluppo dei presidi territoriali, la valorizzazione dei brand esistenti, la valorizzazione e lo sviluppo della base clienti attuale, l'integrazione e la razionalizzazione degli approvvigionamenti;*
- (iii) *per il segmento «smart city» e servizi innovativi: investimenti nel settore ICT agevolando lo sviluppo del modello smart city tramite incremento del business dell'illuminazione pubblica e di soluzioni per il settore pubblico, avvio di progetti innovativi (ad es. e-mobility) con particolare riferimento alle tecnologie «green»;*
- (iv) *in relazione al segmento dell'efficienza energetica TLR [teleriscaldamento] e gestioni calore: lo sviluppo di offerte come ESCO [Energy Service Company = Società di servizi energetici], dei servizi di efficienza energetica e della microgenerazione;*
- (v) *per il settore dell'ambiente: il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta anche per valorizzare l'assetto impiantistico esistente ed i nuovi impianti.*

L'aggregazione societaria consente di delineare un disegno imprenditoriale di ampio respiro destinato a produrre valore nel tempo per gli azionisti delle società e per i territori di riferimento creando le condizioni per migliorare i servizi pubblici e di pubblica utilità in genere, nonché le attività collaterali relative al soddisfacimento di bisogni e alle esigenze della collettività e per valorizzare il presidio territoriale e la tutela occupazionale in coerenza e nel rispetto delle norme dei trattati europei e, in particolare, della disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

L'aggregazione favorisce lo sviluppo di sinergie con potenzialità di miglioramento della quantità e della varietà dei servizi offerti, con efficienze specifiche, tangibili e traslabili sul consumatore. (...)

L'aggregazione è perfettamente coerente con la politica aggregativa sviluppata in Italia, finalizzata a creare multiutility di dimensioni tali da garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici attraverso la messa in condivisione delle potenzialità che i vari soggetti possono esprimere se si aggregano e superano la logica delle divisioni o settorialità”.

Per quanto riguarda la giustificazione dell'operazione sul piano giuridico la delibera comunale prevede che:

“l'art. 4, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. statuisce che le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi.

Le operazioni di aggregazione tra società che esercitano servizi di interesse generale sono espressamente incentivate dall'art. 20, comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

L'aggregazione risulta uno degli obiettivi che il legislatore si è prefisso nel riordinare la materia delle partecipazioni pubbliche. Ciò risulta in particolare: dall'art. 18, comma 1, lett. m) n. 3) della legge 7

agosto 2015 n. 124 che testualmente prevede per le società partecipate dagli enti locali "...la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione ...".

Inoltre, in data 30 marzo 2018 i principali azionisti di ACSM AGAM, vale a dire A2A Spa, LRH Spa, e i Comuni di Monza, Como, Sondrio e Varese hanno sottoscritto un patto parasociale.

La durata del patto è 3 (tre) anni a partire dalla data di efficacia della fusione e ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, salvo disdetta comunicata almeno 6 (mesi) prima della scadenza originale o rinnovata.

Il patto parasociale prevede che, per l'intero periodo di durata del Patto (ivi incluso ogni eventuale rinnovo), sono obbligati a non trasferire (*cioè cedere*) qualsiasi azione di ACSM AGAM di cui siano titolari.

c) In conclusione, il mantenimento della partecipazione indiretta posseduta dal nostro Comune, tramite LRH Spa, in ACSM AGAM è consentito per le seguenti ragioni:

- ACSM AGAM Spa è la controllante di un gruppo attivo nel settore dei servizi pubblici locali: distribuzione del gas naturale, gestione servizio di igiene urbana, teleriscaldamento, illuminazione pubblica, ecc.;
- La partecipazione nella società è ammessa perché il gruppo è attivo nel settore dei servizi pubblici locali, che rientrano nella categoria dei servizi di interesse economico generale, e sono consentiti in base all'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP;
- L'acquisizione della partecipazione di LRH Spa in ACSM AGAM è stata autorizzata in via preventiva dal consiglio comunale perché la fusione delle controllate di LRH Spa permetteva l'aggregazione tra società che esercitano servizi di interesse generale, espressamente incentivata dall'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP;
- Infine, LRH Spa ha sottoscritto, con l'autorizzazione dei Comuni soci, un patto parasociale con il quale si è impegnata a non cedere le azioni di ACSM AGAM acquistate tramite l'operazione per un periodo di tre anni a partire dalla data di efficacia della fusione (cioè dal 1° luglio 2018).

In ogni caso, si fa presente che la società ACSM AGAM rispetta tutti i requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP per il mantenimento della partecipazione da parte degli enti pubblici soci (in via indiretta tramite LRH Spa).

2. SERUSO S.p.A.

2.1. Caratteristiche della società partecipata

a) Dati identificativi

Denominazione	Seruso Spa
Forma giuridica	Società per azioni
Sede legale	via Piave 89, Robbiate (LC)
Partita IVA	02329240135
Durata prevista nello statuto	31 dicembre 2050
Quota di Silea Spa 80,50% del capitale	

b) Composizione del capitale sociale

Silea Spa:	80,50%
BEA Spa:	17,50%
CEM Spa:	2,00%

d) Dati economici, numero amministratori e dipendenti

Valore della produzione nell'ultimo triennio e media periodo

2015	2016	2017	media
€. 6.898.146	€. 7.672.218	€. 7.343.435	€. 7.304.599

Risultato degli ultimi cinque esercizi (utile)

2013	2014	2015	2016	2017
€. 6805	€. 73.393	€. 51.483	€. 72.746	€. 55.812

Numero amministratori: 3 (tre) - Consiglio di amministrazione composto da: Presidente Massimiliano Valsecchi, consiglieri Silvia Negri e Iuri Caturelli

Numero dipendenti: n. 83 al 30 novembre 2018

2.2. Analisi della partecipazione e azioni previste

a) Seruso S.p.A., controllata da Silea S.p.A. con esercizio della direzione e coordinamento, svolge un servizio pubblico locale a rilevanza economica in quanto si occupa del trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani e della valorizzazione degli imballaggi in carta e in plastica, come recupero di materia.

Seruso Spa è strategica non solo per la provincia di Lecco, ma anche per le province di Monza Brianza e Milano, perché è partecipata da altre due società totalmente pubbliche (BEA Spa e CEM Ambiente Spa) ed offre i propri servizi ad un bacino di circa 1.400.000 abitanti.

Si tratta di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) TUSP) per le stesse motivazioni esposte nell'analisi di Silea, in quanto costituisce un segmento del più ampio ciclo integrato dei rifiuti. Perciò, la partecipazione sociale può essere mantenuta.

b) Dato che le attività esercitate da **Seruso S.p.A.** rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all'analisi della partecipazione alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri; alla data del 30 novembre 2018 il numero totale dei dipendenti era pari a n. 83, per cui la società rispetta il requisito previsto dall'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che prescrive che il numero dei dipendenti non può essere superiore a quello degli amministratori;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Seruso Spa;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (2015-2017) Seruso Spa ha conseguito un fatturato medio annuo superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite del fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- nonostante che la società fornisca un servizio di interesse generale (trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani e valorizzazione degli imballaggi in carta e in plastica) – e quindi non sia soggetta alla condizione prevista dall'art. 20, co. 2, lett. e) TUSP – Seruso Spa non ha mai realizzato risultati negativi negli ultimi cinque anni;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Seruso S.p.A. persegue costantemente una politica di riduzione dei costi operativi e di ottimizzazione delle risorse impiegate;
- infine, in base all'art. 20, co. 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Seruso S.p.A. con altre società partecipate dal Comune di Robbiate.

RISULTATI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'ANNO 2017

L'art. 20, comma 4, TUSP stabilisce che: *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”*.

Nel piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni approvato dal Comune entro il 30/09/2017 era previsto - in base all'art. 24, co. 1, in combinazione con l'art. 20, commi 1-2, TUSP - che la partecipazione nel capitale di **Idrolario S.r.l.** doveva essere sottoposta a razionalizzazione, mediante la fusione per incorporazione in Lario Reti Holding S.p.A., per le ragioni indicate dalla Corte dei Conti della Lombardia nella delibera n. 296 del 3 novembre 2016.

Idrolario S.r.l. era una società patrimoniale idrica, cioè proprietaria di reti e di impianti funzionali all'erogazione del servizio idrico. Tuttavia, in base alla struttura unitaria del servizio idrico accolta dal codice dell'ambiente (approvato con d.lgs. 152/2006) – che prevede la completa integrazione del servizio, anche per quanto riguarda la proprietà degli impianti – è necessario aggregare Idrolario con LRH Spa, gestore del servizio nell'ATO di Lecco, tramite l'affidamento in house per 20 anni dal 2016.

Perciò, in esecuzione del piano di razionalizzazione del 2017, in data 5 ottobre 2018 l'assemblea dei soci di LRH Spa ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella stessa LRH S.p.A. delle società patrimoniali idriche: Idrolario S.r.l., Adda Acque S.r.l., C.T.A. Olginate e Valgrehentino S.r.l.

L'atto di fusione tra le suddette società verrà stato stipulato davanti al notaio in data 17 dicembre 2018, trascorsi 60 giorni dall'iscrizione della delibera dell'Assemblea dei Soci nel Registro delle Imprese.

Di conseguenza, nel corso dell'anno 2018 i Comuni soci di LRH S.p.A. e di Idrolario S.r.l. hanno dato attuazione al piano di razionalizzazione riguardante quest'ultima.

Ciò comporterà maggiori economie di scala, con una riduzione dei costi di erogazione del servizio, ed una migliore efficienza negli investimenti per la manutenzione straordinaria e il potenziamento degli impianti, grazie al fatto che per effetto della fusione il gestore LRH S.p.A. – che esegue gli investimenti – è ora anche il soggetto proprietario di reti ed impianti idrici.

CONCLUSIONI

La ricognizione annuale delle partecipazioni effettuata dal Comune di Robbiate entro il 31/12/2018 si colloca in un'ottica di continuità rispetto al piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato entro il 30 settembre 2017, in base all'art. 24 del Testo unico società partecipate.

La ricognizione comprende anche, per motivi di prudenza, la società quotata ACSM-AGAM S.p.A., partecipata da LRH S.p.A. con una quota di 25,31 % del capitale. Infatti, poiché il Comune di Robbiate non esercita il controllo societario sulle società partecipate LRH S.p.A. e SILEA S.p.A., a rigore non sarebbe stato necessario effettuare la ricognizione delle loro partecipazioni.

Per fornire un quadro sintetico della ricognizione, si riporta una tabella di riepilogo con le scelte proposte riguardo alle singole partecipazioni, dirette e indirette:

Società	Quota	Attività	Proposta
Lario Reti Holding S.p.A.	diretta 0,21 %	Gestione servizio pubblico locale (affidataria del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco)	Mantenere
SILEA S.p.A.	diretta 0,134 %	Gestione del ciclo integrato dei rifiuti	Mantenere
ACSM – AGAM S.p.A.	indiretta 0,0532 %	Distribuzione gas, servizio igiene urbana, illuminazione pubblica, teleriscaldamento e altri servizi pubblici (esercitati tramite le società controllate) Servizi di interesse generale	Mantenere
Seruso S.p.A.	indiretta 0,1079 %	Trattamento frazione secca dei rifiuti solidi urbani; valorizzazione e recupero degli imballaggi	Mantenere